

Pubblicato il 23/11/2020

N. 01739/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2020, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avvocato Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

Comune di Scafati, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno,
in persona del Ministro e del Prefetto in carica, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a) dell'informativa antimafia interdittiva, prot. n. -OMISSIS-, dell'UTG di Salerno Area I – Ordine e sicurezza pubblica, in danno della -OMISSIS-S.r.l.;

b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare:

– del verbale del-OMISSIS-, non conosciuto;

– del rapporto della DIA di Salerno, n.-OMISSIS-, non conosciuto;

c) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare:

d) dell'ordinanza n. -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-) del Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Battipaglia, con la quale è stata ordinata alla -OMISSIS-S.r.l., sulla scorta dell'atto sub a), la cessazione di tutte le attività svolte presso la sede di Via-OMISSIS-;

e) dell'ordinanza di revoca n.-OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-) del Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Scafati, con la quale, sulla scorta dell'atto sub a), è stata disposta la revoca ad horas del titolo abilitativo n. -OMISSIS-, per svolgere l'attività di filiale di impresa funebre nel medesimo Comune;

f) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali agli atti sub d) ed e).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia, del Comune di Scafati, del Ministero dell'Interno e della Prefettura - UTG di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la dott.ssa Anna Saporito e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2020 e depositato il successivo 4 settembre, la società ricorrente, operativa nel settore dell'attività di trasporto funebre - con sede in legale in -OMISSIS-e -OMISSIS-- impugna l'informativa antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti il-OMISSIS-dalla Prefettura di Salerno, nonché l'ulteriore documentazione in epigrafe specificata.
2. Il gravame è affidato a censure di violazione di legge (con riferimento agli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011) ed eccesso di potere (per difetto assoluto del presupposto, travisamento, deficit del requisito di attualità, arbitrarietà, sviamento, deficit di motivazione, illogicità manifesta); viene inoltre dedotta l'illegittimità derivata delle ordinanze dei Comuni di Battipaglia e di Scafati con le quali, rispettivamente, è stata ordinata alla ricorrente la cessazione delle attività svolte ed è stato revocato il titolo abilitativo rilasciato per l'attività di impresa funebre.
3. Si sono costituite le amministrazioni intime, insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con decreto n.-OMISSIS-è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-sono stati disposti incombenti istruttori.
6. In data 12 ottobre 2020 l'amministrazione resistente ha depositato agli atti del giudizio la documentazione oggetto dell'incombente istruttorio disposto dal Collegio.
- 6.1. In vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie e note di udienza con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando ulteriore documentazione a sostegno delle già spiegate difese.

7. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

8. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento prefettizio non sarebbe basato su elementi concreti dai quali risulti che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, ma su congetture prive di riscontri di tipo oggettivo; tale assenza di concreti elementi di fatto rende le misure adottate di tipo sanzionatorio, esponendo la vigente normativa a profili di illegittimità costituzionale, per contrasto, tra gli altri, con l'art. 6 della CEDU, che prescrive un diverso e più gravoso regime probatorio per ritenere configurata la fattispecie legale tipica. In particolare, il ricorrente procede a contestare punto per punto le plurime circostanze di fatto poste alla base del provvedimento impugnato:

1) il fatto che la società sia stata costituita il -OMISSIS-, poco prima dell'adozione (avvenuta il -OMISSIS-) del provvedimento interdittivo nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l., rappresenta una mera coincidenza del tutto irrilevante, in quanto il sig. -OMISSIS-, socio unico e legale rappresentante della ricorrente, totalmente estraneo alla compagine societaria de “-OMISSIS-”, non avrebbe potuto avere in alcun modo avere conoscenza dell'imminente adozione di un'interdittiva nei confronti di quest'ultima;

2) non risponde al vero che il sig. -OMISSIS- ha percepito, nell'anno 2017, redditi come lavoratore dipendente *part time* pari ad euro 4.153, e che dal 1° novembre 2017 al 31 maggio 2018 risulta privo di reddito atteso che egli invece “*nel periodo 2017 – 2018 ha maturato un reddito congruo*”;

3) il fatto che il sig. -OMISSIS- risulti, a partire dal 2020, apprendista presso la -OMISSIS-, di cui è titolare la sig.ra -OMISSIS-, si giustifica agilmente in

considerazione del basso margine di guadagno della -OMISSIS-nel primo periodo di attività, che lo ha costretto a cercare un ulteriore impiego;

4) non sintomatica è la circostanza per cui la ricorrente ha acquistato dall'OMISSIS-, in data 23 maggio 2018, un automezzo targato -OMISSIS-, trattandosi *“di un carro funebre rispetto al quale è prassi acquistare e vendere da soggetti operanti nello stesso settore”*, peraltro pagato in forma rateale a mezzo di effetti cambiari:

5) del tutto anodina è anche la circostanza che la società ricorrente annoveri fra i suoi dipendenti i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, già impiegati da "-OMISSIS-", nonché -OMISSIS-(figlio di -OMISSIS-e di -OMISSIS-), dipendente de -OMISSIS- fino al -OMISSIS-. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- non rivestono nella compagine societaria alcun ruolo dirigenziale e sono privi di potere decisionale; appare inoltre paradossale (e gravemente lesivo del diritto al lavoro costituzionalmente garantito) ritenere che soggetti incensurati e con esperienza pregressa non possano prestare la propria attività lavorativa presso altra azienda operante nello stesso settore; anzi, l'attuale impiego presso la -OMISSIS-del sig. -OMISSIS- sarebbe sintomatico, *a contrario*, dell'assenza di qualsivoglia collegamento fra la ricorrente e -OMISSIS-, visto il pregresso contenzioso intercorso fra il citato dipendente e quest'ultima. Per quanto specificamente riguarda -OMISSIS-, la ricorrente evidenzia che: a) *“ha l'unica colpa di essere figlio del signor-OMISSIS-, pregiudicato scafatese, ormai in carcere da anni, per errori commessi nel passato”*; b) con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Salerno nell'ambito del p.p. -OMISSIS-(in relazione alla quale, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, la Corte d'Appello di Salerno avrebbe, il 16.11.2020, dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M.) è stata pronunciata l'assoluzione di -OMISSIS-e -OMISSIS-per non aver commesso il fatto (delitto p.e p. dall'art. 416 bis c.p.) ed è stato acclarato che il

signor -OMISSIS-non ha più alcuna capacità d'influenza nell'ambito della presunta organizzazione criminale a cui apparteneva, ad oggi da ritenersi del tutto estinta e, pertanto, non vi è alcun pericolo che la gestione dell'impresa possa essere oggetto di infiltrazione malavitosa; c) il reinserimento lavorativo di un soggetto attinto da precedenti penali deve essere considerato quale elemento decisivo dell'assenza di pericolosità sociale dell'interessato piuttosto che quale indice sintomatico del rischio di infiltrazione criminosa nei confronti della società ricorrente;

6) priva di ogni fondamento è l'affermazione secondo cui la società ha sede legale ed unità locale a -OMISSIS-, nell'immobile del pregiudicato-OMISSIS-, ove risiede la moglie, -OMISSIS-, e ove opera anche la -OMISSIS-,. -OMISSIS-S.r.l. avrebbe in realtà preso in locazione, in forza di regolare contratto, debitamente registrato, un locale commerciale posto in alla -OMISSIS-, di proprietà del signor -OMISSIS-, null'affatto coincidente con l'abitazione di residenza della signora -OMISSIS-;

7) destituito di fondamento è anche il rilievo prefettizio secondo cui il 13 giugno 2018, poco prima dell'interdittiva assunta nei confronti del "-OMISSIS- S.r.l.", la -OMISSIS-avrebbe locato l'immobile di proprietà di -OMISSIS-sito in via -OMISSIS-, già utilizzato dalla ditta interdetta. In realtà l'autorimessa presa in locazione dalla -OMISSIS-dal sig. -OMISSIS-, sita alla Via -OMISSIS-, era stata consegnata allo stato grezzo e dunque non poteva essere la stessa già in uso ad altra società; in ogni caso il contratto è stato risolto dalla -OMISSIS-in quanto l'autorimessa non rispettava gli standard richiesti dal comune di Scafati ai fini dell'esercizio dell'attività funebre, tanto vero che i locali sono attualmente in uso ad altra ditta (come evidenziato nella stessa nota della DIA).

8.1. Più in generale osserva il ricorrente come non siano ravvisabili in alcun modo indici di contiguità, poiché, da un lato, è da escludere l'interesse di sodalizi

criminali ad infiltrarsi in società con ridotto fatturato (circa € 50.000,00 annui), dall'altro, -OMISSIS-non ha ricavato alcuna utilità astrattamente riconducibile alla presunta vicinanza a consorterie criminali, poiché ha ottenuto il titolo abilitativo solo un anno dopo la sua costituzione ed ha sinora svolto circa 30 servizi funebri, un numero risibile rispetto alle società concorrenti. Per di più il sig. -OMISSIS-, incensurato, avrebbe presentato denuncia alle competenti autorità in relazione ad una ipotesi di irregolare affissione di manifesti funebri, *modus operandi* sicuramente estraneo alle società collegate a contesti malavitosi.

8.2. Infine, il ricorrente censura i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni adottati dalle amministrazioni comunali intimate, i quali, non essendo fondati su una motivazione autonoma che prescinda dall'informativa adottata dalla Prefettura di Salerno, ne mutuano l'illegittimità.

9. Tanto premesso, si osserva che l'informazione antimafia di cui agli articoli 84, comma 4 e 91, comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", è un provvedimento di natura cautelare e preventiva, espressione del bilanciamento tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica. Essa costituisce una misura volta alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione, diretta ad impedire che possa essere titolare di rapporti, specie contrattuali, con le Pubbliche Amministrazioni, un imprenditore che sia comunque coinvolto, colluso o condizionato dalla delinquenza organizzata (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio -OMISSIS-, n. 1846).

10. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio:

a) *“al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, è estranea qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né, tanto meno, occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il concorso esterno o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7, l. n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la qualità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante; il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del "più probabile che non" alla luce della regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 marzo 2020, n.970; Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2018, n. 7294). Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato (sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962) *“il principio del “più probabile che non” indicato in tale sentenza trova i suoi precedenti nella giurisprudenza amministrativa precedente (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709) ed è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza successiva di questa Sezione, facendo riferimento al principio della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa deve ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, laddove l'esistenza di spiegazioni divergenti fornite da qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Cons. Stato Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483; 5 settembre 2019 n. 6105), con la precisione che la valutazione degli elementi non deve effettuarsi in modo atomistico, ma complessivo, in quanto un solo elemento in sé – sganciato da tutti gli altri –*

potrebbe non assumere sufficiente significatività e non superare il parametro della probabilità cruciale, ma va preso in considerazione all'interno del complesso degli elementi, effettuando una valutazione prognostica di tipo complessivo, verificando se l'insieme degli elementi sui quali si fonda l'interdittiva sia tale da suffragare, a fini probabilistici nei termini sopra specificati, il giudizio di pericolosità svolto dal Prefetto”.

b) “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono dunque una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011), alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell'imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l'intento elusivo della legislazione antimafia. 5.8. Esistono poi, come insegna l'esperienza applicativa della legislazione in materia e la vasta giurisprudenza formatasi sul punto nel corso di oltre venti anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante 'spie' dell'infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell'impresa). 5.9. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l'insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento. 5.10. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del

condizionamento mafioso i singoli elementi valorizzati dal provvedimento prefettizio possono comprendere circostanze “del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia” che “ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento” (Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio -OMISSIS-, n. 1743);

c) i singoli fatti ritenuti sintomatici vanno valutati non solo singolarmente ma anche nella loro intima connessione, dovendosi stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo tale da ingenerare il serio pericolo, apprezzato con i criteri prima indicati, che l’attività di impresa possa in qualche modo agevolare le attività criminali o esserne, comunque, condizionata; e anzi *“sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale - rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione 'parcellizzata' di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri”* (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962);

d) in *subiecta materia*, le valutazioni prefettizie sono connotate da ampia discrezionalità di apprezzamento *“con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l’autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’informativa antimafia rimane estraneo l’accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo*

della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati “(Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2020, n. 3641).

11. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, occorre rilevare come le deduzioni del ricorrente mirino a ridimensionare la significatività dei singoli elementi valorizzati dall'amministrazione attraverso una lettura parcellizzata, laddove invece, per quanto sopra chiarito, la valutazione della complessiva tenuta del provvedimento interdittivo postula la lettura integrata di tutti gli elementi addotti.

11.1. Orbene, ritiene il Collegio che il quadro indiziario posto a base del provvedimento impugnato, complessivamente considerato e per come supportato dal rapporto della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno n. -OMISSIS- e dal verbale del-OMISSIS-, non consenta di ravvisare la sussistenza delle censurate violazioni di legge né evidenziare i dedotti profili di eccesso di potere. Invero, il giudizio prognostico operato dalla Prefettura risulta adeguatamente sorretto dalla valutazione unitaria e complessiva dei seguenti elementi sintomatico-presuntivi: a) il ridottissimo iato temporale fra la costituzione della ditta del ricorrente e la successiva interdittiva che ha colpito la società -OMISSIS-; b) l'indisponibilità da parte del sig. -OMISSIS- (amministratore della società ricorrente) di entrate economiche tali da sorreggere l'avvio di una autonoma attività imprenditoriale; c) l'esistenza di legami di tipo lavorativo fra questi e la sig. -OMISSIS- (socio al 50% della società -OMISSIS- fino al 19 giugno 2017, data in cui ha ceduto la propria quota societaria ad -OMISSIS-; rinviata a giudizio nell'ambito del p.p. -OMISSIS- di Salerno per il delitto di usura aggravata dal metodo mafioso *“avendo agito in concorso mediante l'uso del metodo mafioso e aver così agevolato le attività dell'associazione mafiosa capeggiata da-OMISSIS-”*); d) la parziale coincidenza di mezzi e del personale impiegato (ivi incluso il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- e socio accomandante della -OMISSIS-). Tali elementi,

complessivamente considerati, assumono a giudizio del Collegio un'indubbia valenza sintomatica, rappresentando indizi gravi, precisi e concordanti, tali da rendere "più probabile che non" l'intento elusivo della legislazione antimafia sotteso alla costituzione della nuova società e il collegamento della stessa con la famiglia -OMISSIS-.

11.2. Quanto alla deduzione secondo cui al momento della costituzione della società il sig. -OMISSIS- non poteva in alcun modo presagire che di lì a poco sarebbe stata adottata un'interdittiva nei confronti de “-OMISSIS-”, va considerato che, come dedotto dalla difesa erariale, la -OMISSIS- è stata costituita dopo che -OMISSIS-(socio e amministratore unico del-OMISSIS-S.r.l.) era stata destinataria di avvisi di conclusione delle indagini preliminari relative al -OMISSIS-di Salerno, idonei a determinare in capo al *management* della società il sentore della prossima interdittiva. Va infatti considerato che sempre più spesso le associazioni a delinquere di stampo mafioso fanno ricorso a tecniche volte a paralizzare il potere prefettizio di adottare misure cautelari; in tale quadro, *“alcune operazioni societarie possono disvelare un’attitudine elusiva della normativa antimafia; sempre più spesso infatti le associazioni a delinquere di stampo mafioso fanno ricorso a tecniche volte a paralizzare il potere prefettizio di adottare misure cautelari (Cons. St., sez. III, 6 maggio 2020 n. 2854) ed il continuo mutamento dell’asset societario rappresenta proprio un efficace strumento utilizzato in tal senso: di fronte al “pericolo” dell’imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto in quale modo notizia o sentore (ovvero, come nel caso di specie, di fronte all’avvenuta adozione dell’interdittiva) reagiscono mutando sede legale, assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, cercando comunque di controllare i soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla*

distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni”(Cons. St., sez. III, 13 maggio 2020 n. 3030).

11.3 La costituzione, in un lasso temporale così prossimo all’interdittiva, di una nuova società operante nel medesimo settore assume valenza viepiù significativa ove si consideri la posizione dell’amministratore unico della nuova società, il sig. -OMISSIS-, privo di esperienza imprenditoriale nel settore funerario (avendo in precedenza percepito redditi unicamente da società operante nel campo degli imballaggi di alimenti), nonché di mezzi. A tale ultimo proposito va rilevato che l’indisponibilità di risorse economiche evidenziata nell’istruttoria prefettizia (redditi *part time* pari a euro 4.153 nel 2017; assenza di redditi dal 1° novembre 2017 al 31 maggio 2018) viene solo contestata in ricorso, senza che venga tuttavia prodotta a supporto idonea documentazione atta a comprovare le contestazioni svolte; documentazione per la quale, in quanto rientrante nella piena disponibilità del ricorrente, deve ritenersi pienamente operante il principio dispositivo non temperato dal metodo acquisitivo.

11.4. Contribuisce inoltre a suffragare l’ipotizzata continuità gestionale fra le due società anche l’esistenza di legami di tipo lavorativo fra la sig. -OMISSIS- (moglie di-OMISSIS-, capo dell'omonimo clan, attualmente ristretto al 41 *bis* e condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, nonché socia al 50% della società -OMISSIS-) e il sig. -OMISSIS-, che dal 27 febbraio al 31 marzo 2020 risulta apprendista presso la -OMISSIS- e dal 16 marzo al 30 aprile 2020 risulta fruire di cassa integrazione in deroga sempre presso la suddetta società.

11.5. La cessione del carro funebre e la parziale coincidenza della compagine lavorativa valgono ulteriormente a corroborare il quadro indiziario sopra delineato; la sentenza n. 1743 del 3 maggio -OMISSIS- del Consiglio di Stato, che ha “sistematizzato” e cercato di “tassativizzare” le situazioni indiziarie tratte dalle indicazioni legislative o dalla casistica giurisprudenziale che possono

costituire altrettanti "indici" o "spie" dell'infiltrazione mafiosa, richiama fra le vicende anomale che variamente riguardano l'impresa *"la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia"*. Particolare rilievo assume inoltre la presenza, nella compagine impiegatizia, della sig.ra -OMISSIS-(moglie di -OMISSIS-e socia accomandante della -OMISSIS-), presenza che contribuisce a dare corpo a quell'"intreccio fra società" richiamato nella motivazione prefettizia e in relazione alla quale parte ricorrente non solleva alcuna deduzione difensiva.

11.5. Per quanto riguarda in particolare la posizione di -OMISSIS-, a confutazione delle deduzioni del ricorrente, si rileva che: 1) l'istruttoria condotta dagli organi di polizia ha evidenziato che il citato nominativo risulta imputato in svariati procedimenti penali per reati aggravati dal metodo mafioso (p.p. -OMISSIS-in quanto ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 582, 635 c.p. nonché art.10 L.497/74; -OMISSIS-della locale DDA in quanto ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 610, 635, 648 c.p., nonché art.12 L.497/74) e -OMISSIS- di reclusione perché riconosciuto colpevole di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso (artt. 110, 112/1, 629 c.p. e art. 7 L. 203/91); 2) la possibilità per l'autorità prefettizia di valorizzare il legame parentale (nella specie sussistente fra il citato nominativo e -OMISSIS-da un lato, -OMISSIS-dall'altro) non è affatto smentita dalla giurisprudenza, che ha anzi evidenziato che *"Le decisioni del responsabile di una società e la sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto*

meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza – su un'area più o meno estesa – del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (Cons. St., sez. III, 8 giugno 2020, n. 3641); 3) La sentenza di assoluzione invocata dal ricorrente, emessa nell'ambito del p.p. -OMISSIS-, non destituisce di fondamento il provvedimento prefettizio, considerato che l'interdittiva, in ragione della sua funzione eminentemente preventiva, non richiede il soddisfacimento di uno standard probatorio analogo a quello richiesto nel processo penale per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso (ovvero il convincimento oltre ogni ragionevole dubbio), potendo dunque assumere rilevanza anche sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta, come nel caso di specie ove l'organo giurisdizionale conclude nel senso per cui “il reato -inteso come partecipazione dei due imputati

al sodalizio criminale..non si ritiene sufficientemente provato e, pertanto, non può ritenersi sussistente”. Ed infatti “la connotazione prognostica della valutazione di permeabilità criminale, suscettibile di legittimare l’adozione della misura antimafia, ne rimarca la differenza, in termini di spessore probatorio delle acquisizioni istruttorie sulle quali si fonda, rispetto all’accertamento penale, legittimando la perdurante valenza degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, anche quando, conclusosi il relativo giudizio, quegli elementi non abbiano attinto il livello di dignità dimostrativa della prova piena, quale si forma nel contraddittorio dibattimentale” (Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855) e “a supportare l’interdittiva, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, possono essere anche fatti non penalmente rilevanti o che non costituiscono oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707). D’altro canto è stato condivisibilmente affermato che “la funzione di "frontiera avanzata" svolta dall’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini” e che “solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi” (Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).

11.5. Con riguardo agli aspetti logistici, si rileva che la locazione da parte di -OMISSIS-dei locali ove ha sede legale la società -OMISSIS-) rappresenta elemento valorizzato nell’istruttoria delle forze di polizia (cfr. nota DIA -OMISSIS-); che in tali locali era in precedenza insediato un negozio di articoli funebri facenti capo alla-OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS-.; che, inoltre, dalla

visura camerale depositata in giudizio dall'amministrazione resistente emerge che la -OMISSIS- ha anche una propria filiale/agenzia in via-OMISSIS-, ove risulta residente la sig. -OMISSIS-. *Ad abundantiam* va in ogni caso considerato, onde escludere rilievi inficanti sul provvedimento prefettizio, che “*può essere sufficiente a giustificare l'emissione dell'informativa anche uno dei sopra indicati elementi indiziari: la valutazione del provvedimento prefettizio si può ragionevolmente basare anche su un solo indizio, che comporti una presunzione, qualora essa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari*” (Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio -OMISSIS-, n. 1743).

11.6. Il complesso degli elementi esaminati rende evidente come non possa essere messa in dubbio la vicinanza tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS-e che quest'ultima, in quanto “continuazione” della prima, colpita da interdittiva, possa essere condizionata dalla criminalità organizzata, tenuto conto che “*alcune operazioni societarie possono disvelare un'attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con la pregressa gestione subendone, anche inconsapevolmente, i tentativi di ingerenza*” (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707; 7 marzo 2013, n. 1386).

11.7. Infine, con riguardo al paventato contrasto fra la normativa applicabile e l'art. 6 della CEDU, si richiamano e si condividono le argomentazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105.

12. Ne discende la legittimità sia del provvedimento prefettizio che delle ordinanze comunali impugnate.

13. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

13.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni statali e in euro 500.00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due amministrazioni comunali.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Saporito

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

